Il Giudice

del Tribunale Civile di Padova

Dott. Guido Marzella

nella causa rubricata al n. 3841/2019 ha pronunciato fuori udienza la seguente

ORDINANZA

a scioglimento della riserva che precede;

atteso che [ ] nella veste di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [ ] premesso:

- che il medesimo, portatore di disabilità certificata di disturbo del linguaggio in comprensione e sordità neurosensoriale bilaterale profonda, frequenta la seconda classe della scuola primaria dell'Istituto comprensivo di [ ],
- che in forza di quanto sopra il medesimo necessita di assistenza continuativa e globale da fornirsi a cura di personale tecnico riabilitativo con conoscenze LIS (linguaggio dei segni),
- che ciò nonostante, in sede di redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'anno 2018/19, risulta essere stato garantito al minore un siffatto tipo di assistenza limitatamente ad un terzo dell'orario scolastico, pari a dieci ore, con grave nocumento delle sue possibilità di apprendimento, laddove per le restanti ventidue ore di frequenza scolastica si prevede unicamente la presenza di un insegnante di sostegno, privo di competenze LIS,
- che la predetta situazione non è mutata nemmeno a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata nei confronti della ULSS [ ] la quale, pur riscontrando la propria competenza in proposito, ha denegato di poter aumentare il monte ore già concesso giacché del tutto paragonabile a quello assentito per altri alunni nelle medesime condizioni di disabilità,

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

- che tale presa di posizione appare peraltro del tutto apodittica poiché compiuta sulla base di una valutazione puramente astratta, la quale non tiene conto delle effettive condizioni di ;
- che si è pertanto in presenza di un comportamento gravemente discriminatorio, sia pure in via indiretta, *ex lege* 1.3.06 n. 67, nei confronti del figlio, privato in concreto del diritto all'istruzione riconosciuto anche in favore dei disabili dal terzo comma dell'art. 38 della Carta Costituzionale, oltre che:
    - dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.06, ratificata dallo Stato Italiano con la legge 3.3.09 n. 18,
    - dalla legge 5.2.92 n. 104,
    - dalla legge della Regione Veneto 23.2.18 n. 11,
- che la natura discriminatoria delle predette condotte deriva dal fatto che il minore, sebbene solo astrattamente trattato alla stregua degli altri bambini disabili, non è comunque stato posto in condizioni di uguaglianza rispetto agli alunni normodotati,

hanno convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendo che, accertato il diritto del minore all'assistenza di un tecnico con conoscenze riabilitative LIS nonché la sussistenza di una condotta discriminatoria posta in essere dalle medesime, si ordinasse a queste ultime la cessazione del predetto comportamento, mediante ripristino di una corretta assistenza per tutte le ore di frequenza scolastica ovvero per un numero di esse comunque maggiore di quello già attribuito, con previsione, in via subordinata, di un congruo risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore, da determinarsi in via equitativa, per l'ipotesi di mancata attivazione del predetto servizio;

osservato che la ULSS si è costituita in giudizio:

- ricordando come a mente della legge 5.2.92 n. 104 la fruizione di programmi di sostegno risulti subordinata ad un previo accertamento delle concrete condizioni di disabilità del minore, di competenza della Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVMD) e propedeutico rispetto alla elaborazione del Piano Educativo

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

Individualizzato (PEI) curata in via di concerto da parte del personale docente, dei genitori del disabile e di altre figure professionali, supportate dall'UVMD,

- precisando d'altronde come la Regione Veneto, competente in proposito a mente della legge 30.12.16 n. 30, abbia quindi delegato l'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali alle ULSS, stabilendo che il trasferimento delle relative risorse stanziate anno per anno venga compiuto per il tramite dell'Azienda Zero (ente di *governance* della sanità regionale), la quale ha a sua volta destinato alla Provincia di Padova il numero di complessive 56.000 ore/anno di assistenza scolastica integrativa per un totale di 145 alunni, pari a circa 10.7 ore settimanali per alunno, non sindacabili da parte delle ULSS medesime,
- eccependo quindi:
    - la mancata impugnazione da parte dei ricorrenti del PEI, avente di per sé valore vincolante per le Amministrazioni coinvolte, che fissa in dieci le ore di assistenza di un tecnico LIS,
    - il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in materia poiché, mancando la sussistenza di un qualsivoglia episodio di discriminazione, non può che ipotizzarsi la cognizione del giudice amministrativo,
    - la conseguente infondatezza di qualsiasi pretesa risarcitoria;

notato che la Regione Veneto si è a propria volta costituita:

- richiamando anch'essa il tessuto normativo vigente in materia già evidenziato dalla ULSS e sottolineando, in particolare, come:
    - a mente dell'art. 5.4 del D.P.R. 24.2.94, nella definizione del PEI competa a ciascuno dei soggetti chiamati ad elaborarlo di proporre gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione ed all'istruzione, da integrarsi poi fra loro in modo da giungere alla stesura finale dell'atto,

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

- a mente dell'art. 14.2 della legge 8.11.00 n. 328 la determinazione delle prestazioni da rendersi in favore degli alunni disabili debba comunque essere effettuata nell'ambito delle risorse disponibili,
- a mente degli artt. 3.2 e 3.5 del D. Lgs. 13.4.17 n. 66 competa allo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica, l'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico e, viceversa, agli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili, il compimento degli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale,
- a mente dell'art. 5 del D. Lgs. 13.4.17 n. 66 spetti alla ULSS competente per territorio, per il tramite del Gruppo Tecnico all'uopo costituito presso di essa, l'assegnazione in concreto del servizio di integrazione scolastica, ivi compresa la valutazione degli specifici termini quantitativi di esso,
- a mente del secondo comma, lett. d), dell'art. 7.2 del D. Lgs. 13.4.17 n. 66 il PEI si limiti ad esplicitare la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia ed alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma quinto-bis dell'art. 3,
- a mente delle "Linee guida" adottate in materia con D.G.R. n. 573 del 9.5.19 l'assegnazione delle ore debba comunque avvenire evitando assegnazioni automatiche e tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità di ogni specifica situazione di bisogno,

- affermando, di conseguenza, non essere il PEI un atto di esclusiva competenza dell'istituto scolastico e non potersi ridurre la posizione della ULSS ad un ruolo meramente consultivo,
- ricordando quindi come nell'ambito della Regione Veneto il monte di complessive 314.100 ore sia poi stato ripartito fra le varie Province, assegnando a quella di Padova un totale di 56.000 ore,

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

- osservando che in relazione a siffatto monte ore appare del tutto congrua la determinazione delle ore settimanali spettanti al minore,
- denegando, di conseguenza, la sussistenza di una qualsiasi ipotesi di discriminazione, dovendosi tra l'altro tenere conto della effettiva sostenibilità e durata nel tempo del diritto vantato dai ricorrenti, alla luce delle risorse disponibili,
- chiedendo pertanto il rigetto del ricorso;

preso quindi atto che nel corso del giudizio i ricorrenti:

- hanno contestato di essere decaduti dalla possibilità di impugnare il predetto provvedimento, non sussistendo un termine decadenziale in proposito, tanto più a fronte della espressa disposizione normativa inerente la facoltà di verificare e quindi di modificare *medio tempore* il medesimo anche nel corso dell'anno scolastico,
- hanno lamentato come anche in sede di redazione del PEI per l'anno 2019/20, pur a fronte della richiesta del personale docente di garantire a [redacted] la presenza costante delle c.d. figure segnanti, l'assistente alla comunicazione LIS si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale datato 28.10.19 a seguito dell'opposizione formulata in proposito dalla ULSS-[redacted].

laddove, a sua volta, quest'ultima:

- ha contestato il contenuto del predetto verbale, in quanto redatto mistificando le opinioni espresse in quella sede dai rappresentanti dell'azienda sanitaria,
- ha sottolineato la necessità che il PEI sia elaborato tenendo conto delle osservazioni rese da parte di tutti i soggetti chiamati a partecipare alla sua predisposizione,
- ha ribadito di essersi sempre attivata nel rispetto dei principi fissati nell'ambito delle "Linee Guida" dettate dalla Regione Veneto e delle risultanze del Tavolo Tecnico insediato a mente delle medesime, il quale, nel sottolineare le ottime capacità cognitive del minore, ha ritenuto opportuno determinare in dodici il monte ore di assistenza LIS, così da favorire la complessiva maturazione dell'alunno inducendolo a relazionarsi nei confronti della realtà sociale di riferimento con continuità e senza il costante sostegno di terzi,

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

- ha osservato come, riconoscendo al minore un numero di ore di assistenza pari all'intera attività scolastica frontale, si verrebbe semmai a dar vita ad un effetto discriminatorio nei confronti degli altri alunni disabili che si trovano nelle medesime condizioni di [redacted], ai quali non sarebbe possibile riconoscere un eguale trattamento, in considerazione delle limitate risorse a disposizione;

****

considerato allora, sotto un primo profilo, come, i ricorrenti deducano la devoluzione della controversia alla cognizione dell'A.G.O., vertendosi in ipotesi di lamentata condotta discriminatoria *ex lege* n. 67/06, riguardo alla quale non pare dubbia siffatta conclusione, essendo lo stesso art. 3 della legge 1.3.06 n. 67 a prevedere che la tutela avverso gli atti di discriminazione diretta od indiretta nei confronti di soggetti disabili sia attribuita al giudice ordinario, secondo le forme del rito di cognizione sommaria, siccome ora disposto dall'art. 28 del D. Lgs. 1.9.11 n. 150;

opinato, d'altro canto, che siffatta devoluzione non possa essere in messa in dubbio sulla base della mera contestazione, nel merito, della sussistenza dei predetti atti discriminatori poiché, a prescindere o meno dalla fondatezza dell'azione, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va determinato in base alla domanda, rilevando non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. Sez. Un. 31.7.18 n. 20350, 15.9.17 n. 21522 e 16.5.08 n. 12378);

ricordato, oltre tutto, come la Suprema Corte abbia avuto modo di ribadire, *in subiecta materia*, che ogni qualvolta sia in questione la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno menzionato in un PEI si sia in presenza di una contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

alunni normodotati, concretizza un'ipotesi di discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 25.11.14 n. 25011 e 20.4.17 n. 9966);

ritenuto, poi, non cogliere nel segno nemmeno l'eccezione di tardività dell'azione, asseritamente derivante dalla mancata impugnazione nei termini di legge del PEI relativo all'anno 2018/19, avendo in contrario ben precisato il Consiglio di Stato che in ogni caso il predetto piano non è un provvedimento amministrativo autoritativo da impugnarsi entro termini decadenziali, trattandosi piuttosto di un modulo procedimentale, di carattere essenzialmente istruttorio e preparatorio, rivolto a regolare l'erogazione di uno speciale servizio pubblico rappresentato dall'assistenza educativa e culturale a minori disabili (C.d.S., sez. VI, ord. 11.4.19 n. 2140);

riscontrata, del tutto conseguentemente, la possibilità per lo scrivente di esaminare nel merito le questioni sollevate dai ricorrenti;

****

osservato quindi, in proposito, doversi innanzi tutto ricostruire il tenore degli istituti oggetto della presente controversia alla luce del disposto dell'art. 7 del D. Lgs. 13.4.17 n. 66, siccome recentemente modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 7.8.19 n. 96, da ritenersi applicabile alla fattispecie giacché i ricorrenti lamentano la persistente sussistenza di attività discriminatorie con riferimento al contenuto del PEI il quale, lungi dal costituire un atto di natura provvedimentale emanato una volta per tutte, costituisce al contrario, come già sopra rilevato, un documento variabile di anno in anno e suscettibile di ulteriori modifiche *in itinere*, di tal che esso appare passibile di censura non solo con riferimento alle specifiche disposizioni dettate per l'anno scolastico 2018/19 bensì anche a quelle oggetto dell'anno 2019/20, e tanto più ove si consideri che le relative prescrizioni continuano ad esplicare la propria efficacia sino a che le nuove non siano adottate;

opinato che siffatta argomentazione appare vieppiù conferente ove si consideri che la domanda formulata risulta appunto finalizzata non tanto ad impugnare un singolo atto

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

quanto semmai a contrastare ogni condotta eventualmente discriminatoria posta in essere in relazione al diritto del minore a vedersi garantita una idonea partecipazione alle attività didattiche, richiedendosi l'accertamento della relativa posizione soggettiva e l'inibitoria di ogni comportamento con essa contrastante;

ritenuto, pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata:

- che la redazione del PEI competa al Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione, composto a mente del decimo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori del minore disabile e delle figure professionali specifiche destinate ad interagire con la classe ed il minore nonché con il necessario supporto della UVMD,
- che nella redazione di tale atto si debba d'altro canto provvedere tenendo conto di quanto risultante dall'accertamento della condizione di disabilità, di cui all'articolo 12, comma quinto, della legge 5.2.92 n. 104 e del relativo Profilo di funzionamento (redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare di cui al D.P.R. 24.2.94, di concerto con i genitori del minore e con un rappresentante della amministrazione scolastica, e volto a definire le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica),
- che nell'ambito del PEI vadano necessariamente:
    - individuati obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, ecc.,
    - esplicitate le modalità di sostegno didattico nonché gli interventi di assistenza igienica e di base e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia ed alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3, il quale a sua volta dispone che a ciò si provveda nei limiti delle risorse disponibili,

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

- che il medesimo sia redatto, a partire dalla scuola dell'infanzia, in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, dovendo essere poi aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona,
- che esso sia inoltre soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi ed anche per apportare eventuali modifiche ed integrazioni;

constatato, allora, come l'approvazione del predetto documento debba avvenire congiuntamente da parte dei soggetti interessati sopra menzionati, in spirito di collaborazione, così da fare in modo che le relative valutazioni si integrino e si armonizzino fra loro in sede di stesura finale dell'atto, senza che sussista una qualsiasi posizione di preminenza di alcuno dei predetti soggetti in merito alla determinazione del contenuto finale del documento;

considerato, peraltro, come proprio alla luce di quanto appena esposto a nessuno dei medesimi soggetti competa un potere di veto riguardo all'adozione del medesimo, ben potendo risultare censurabile in sede giurisdizionale la scelta di rifiutarsi di provvedere alla relativa sottoscrizione, nei limiti in cui la medesima non risulti oggettivamente giustificata da specifiche ragioni, giacché in caso contrario:

- per un verso si renderebbe lecita l'adozione di condotte ostruttive volte ad impedire il perfezionamento di un atto che pure deve essere adottato,
- per altro verso si rischierebbe di lasciare impunite eventuali attività discriminatorie così poste in essere in danno di un disabile;

rilevato pertanto come la valutazione in merito all'esistenza di eventuali discriminazioni a carico di [redacted] debba essere operata tenendo conto del quadro di riferimento normativo appena tracciato;

notato quindi, quanto al merito delle scelte sinora compiute dai soggetti istituzionali convenuti in causa, come a mente degli artt. 3.2 e 3.5 della medesima fonte normativa appena citata competa allo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica,

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

l'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico e, viceversa, agli enti locali, come già detto nei limiti delle risorse disponibili, il compimento degli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale;

considerato, sul punto, che la Regione Veneto, nell'esplicazione delle proprie attribuzioni, ha del tutto legittimamente determinato di individuare un monte di complessive 314.100 ore di assistenza LIS, poi ripartito fra le varie Province tenendo conto delle rispettive necessità ed assegnando quindi a quella di Padova un totale di 56.000 ore;

ritenuto che tale dato costituisca, almeno allo stato, premessa insindacabile in questa sede, trattandosi della espressione di una scelta di carattere politico/amministrativo sottratta alla cognizione del giudice almeno sino a quando non si palesi evidentemente incongrua rispetto alle esigenze di inclusione tutelate dalla normativa vigente e pertanto discriminatoria dei diritti delle persone disabili, ciò che nel caso di specie non risulta dimostrato, laddove, in caso contrario – come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al diritto all'insegnamento di sostegno nel numero di ore fissato dai documenti dei competenti organi tecnici scolastici (Cons. Stato, Sez. VI, 3.5.17 n. 2023 e Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana n. 609 del 30.10.18 e 27.11.17 n. 514) – ben potrebbero sindacarsi anche le scelte della Regione, essendo stata affermato che la posizione giuridica soggettiva dei disabili non può trovare un limite nel principio di equilibrio di bilancio sancito dall'art. 81 Cost. dal momento che, nel bilanciamento costituzionale di quest'ultimo con i diritti fondamentali, sebbene non sia configurabile un diritto incondizionato all'assistenza ottimale, è comunque la garanzia dei diritti incomprimibili a prevalere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione dei primi, sussistendo pur sempre un nocciolo duro di garanzie atto ad impedire che il diritto allo studio dei soggetti disabili possa essere semplicemente nominale e quindi sacrificato sull'altare delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. 16.12.16 n. 275);

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

opinato doversi allora determinare, nella fattispecie, se le specifiche valutazioni adottate dalla ULSS in sede di mancata sottoscrizione del PEI relativo a siano o meno tali da configurare in concreto una discriminazione del medesimo rispetto agli alunni normodotati ovvero a quelli disabili;

ritenuto, quanto al primo dei profili appena citati, come in proposito appaiano in effetti riscontrabili fondati elementi di discriminazione in danno del minore, ove si consideri che il medesimo risulta destinatario di sole dodici ore di assistenza LIS, le quali sono state reputate del tutto insufficienti, da parte del corpo docente e del dirigente scolastico, ad assicurargli parità di condizioni con gli altri alunni normodotati (cfr. verbale del Gruppo di lavoro per l'inclusione del 28.10.19) ove si tengano presenti:

- i contenuti educativi assai più complessi proposti nel corso della terza classe della scuola primaria da parte dei docenti, i quali:
    - già nell'ambito del PEI dell'anno 2018/19 avevano dato atto della stringente opportunità di un intervento dell'assistente alla comunicazione durante le ore in cui si dà corso alla spiegazione di concetti astratti (cfr. doc. 2 ricorrenti),
    - e tuttora ribadiscono il concetto evidenziando la criticità della situazione stante l'esiguo numero di ore di assistenza alla comunicazione riconosciute in favore del minore (cfr. doc. 15 ricorrenti),
- la grave compromissione della capacità di di operare una idonea discriminazione dei contrasti minimi fonetici a causa del carente input uditivo/verbale, ciò che rende necessaria l'adozione di un programma educativo individualizzato con l'ausilio della figura professionale del lettore-ripetitore con conoscenza della LIS ed un supporto individuale a sostegno della partecipazione alle attività didattiche (cfr. verbale di accertamento dell'handicap predisposto in data 12.1.17 dalla Unità di Valutazione Multi Disciplinare – doc. 1 ricorrenti),

evidenziata d'altronde la sicura infondatezza dell'affermazione secondo cui ogni valutazione sul punto competerebbe unicamente all'UVMD:

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

- sia poiché essa è solo uno dei soggetti chiamati a contribuire alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato,
- sia giacché la determinazione delle esigenze del minore dal punto di vista scolastico e la valutazione della sua risposta cognitiva agli stimoli provenienti dai docenti non può che competere all'istituzione scolastica;

riscontrata, altresì, la palese semplificazione della problematica in oggetto operata da parte della ULSS ove si consideri come la stessa non abbia fornito alcuna prova di aver compiuto, nel caso di specie, quella valutazione, ai fini della assegnazione delle ore di assistenza alla comunicazione, "delle caratteristiche e peculiarità di ogni specifica situazione di bisogno", viceversa espressamente indicata nell'ambito delle "Linee Guida per lo svolgimento del servizio di assistenza scolastica integrativa" (doc. 12 Regione), dal momento che, come affermato nella memoria depositata in data 22.11.19, nel considerare le situazioni dei 130 alunni residenti nella Provincia di Padova che risultano affetti da disabilità sensoriale, la medesima si è limitata a predisporre due sole categorie di riferimento, una delle quali prevedente l'assegnazione di nove ore di assistenza e l'altra di dodici, tra loro assai poco differenziate e quindi del tutto inidonee a tenere conto delle assai più varie situazioni di disabilità riscontrabili in concreto;

considerato inoltre apparire contraddittorio l'affermare che il potenziamento delle capacità del minore dovrebbe ottenersi riconoscendogli solo dodici ore di assistenza LIS, laddove è peraltro pacifico che il medesimo, per quanto dotato di ottime capacità, non risulti in grado di elaborare gli insegnamenti di natura più astratta e concettuale in assenza di una idonea mediazione di carattere comunicativo operata da un soggetto specializzato nella lingua dei segni;

atteso quindi come, alla luce di tutte le considerazione appena svolte, appaia:

- positivamente dimostrato che risulti attualmente discriminato riguardo agli alunni normodotati,
- ben presumibile che egli lo sia anche rispetto ad altri alunni disabili i quali, vertendo in ipotesi in condizioni di difficoltà più lievi delle sue, ciò nonostante risultino

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

assegnatari di un numero di ore di assistenza sostanzialmente identiche a quelle riconosciute in suo favore,

laddove la convenuta non risulta aver ottemperato all'onere, posto dal quarto comma dell'art. 28 del D. Lgs. 1.9.11 n. 150, di provare l'insussistenza della lamentata discriminazione;

visto il quinto comma della medesima fonte normativa e ritenuto ricorrere allora i presupposti per disporre la cessazione della condotta discriminatoria e per rimuoverne ogni effetto;

riscontrato, di conseguenza, l'assorbimento della domanda risarcitoria esperita in via subordinata, risultando accolta quella svolta in via principale;

ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri dettati dal D.M. 10.3.14 n. 55, come le stesse abbiano a gravare in via solidale sulle parti resistenti in forza del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, e più precipuamente:

- la ULSS quale ente che ha di fatto posto in essere la condotta discriminatoria,
- la Regione Veneto quale soggetto processuale che ne ha comunque sposato le tesi, insistendo per il rigetto del ricorso,

dovendo, in proposito, sottolinearsi che la loro determinazione viene compiuta in complessivi € sulla base del seguente prospetto:

Fasi processuali	**Liquidazione**
Fase di studio	€
Fase introduttiva	€
Fase istruttoria	€
Fase decisionale	€

tenuto conto:

- dello scaglione di riferimento relativo alle cause di valore indeterminabile a

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8

complessità alta,

- del fatto che la fase istruttoria è stata limitata alla predisposizione delle relative memorie, senza assunzione di prove, e che quella decisoria non ha comportato la stesura delle note conclusive;

P. Q. M.

1) accertata la natura discriminatoria nei confronti di [ ] della condotta esercitata dalla ULSS [ ], ordina a quest'ultima di procedere alla sottoscrizione del Piano Educativo Individualizzato relativo all'alunno per l'anno 2019/20 e di darvi quindi piena attuazione assegnando al medesimo un numero di ore di assistenza LIS pari a venti settimanali;
2) condanna le parti resistenti, in solido fra loro, a rifondere in favore dei ricorrenti le spese processuali che liquida in € [ ] per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge.

Si comunichi alle parti.

Padova, 29/11/2019

Il Giudice

Dott. Guido Marzella

Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a2958fe45fdc4e4979512df1a4eb9c8